



## Decisione generale concernente l'omologazione di un prodotto fitosanitario intesa a fronteggiare una situazione d'emergenza

del 30 gennaio 2026

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,  
visto l'articolo 56 dell'ordinanza del 20 agosto 2025<sup>1</sup> sui prodotti fitosanitari,  
decide:*

### Il prodotto fitosanitario

Coragen (W-7291, 18.4 % 200 g/l Chlorantraniliprole)

è autorizzato temporaneamente fino al 31 ottobre 2026 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

### Applicazioni autorizzate:

| Ambito di applicazione                        | Organismo nocivo                                             | Modalità di applicazione                           | Condizioni |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Orticoltura</b>                            |                                                              |                                                    |            |
| Fagioli con baccello,<br>Piselli con baccello | <i>Elotide del cotone</i><br>( <i>Helicoverpa armigera</i> ) | Dosaggio: 0.125 l/ha<br>Termine d'attesa: 3 giorni | 1, 2, 3    |

### Condizioni d'uso

- 1 SPe 1 – per proteggere le acque sotterranee non applicare questo o altri prodotti contenenti chlorantraniliprole più di 2 volte per coltura e al massimo ogni 4 anni sulla stessa particella.
- 2 Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 14 giorni.
- 3 Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p. es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

### Nota

A uso esclusivamente professionale.

<sup>1</sup> RS 916.161

**Revoca dell'effetto sospensivo**

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>2</sup> sulla procedura amministrativa.

*Rimedi giuridici*

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; deve essere inoltrato in duplice copia e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

30 gennaio 2026

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Il direttore, Laurent Monnerat

<sup>2</sup> RS 172.021